

Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale del 13 marzo 2007; modifica

(del 3 aprile 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 61 della legge sulla misurazione ufficiale del 8 novembre 2005;

decreta:

I.

Il regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale del 13 marzo 2007 è modificato come segue:

Tipo di estratti
ed elaborazioni

Art. 6 Si distinguono i seguenti tipi di estratti ed elaborazioni:

Tipo A: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi ad almeno un'unità MU. Si rilascia l'intera unità MU interessata ad ogni richiesta di estratti con superficie maggiore di 140 ha.

Tipo B: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi a superfici minori o uguali a 140 ha e inferiori ad un'unità MU.

Tipo C: dati digitali del livello «altimetria», comprendenti i dati originari del modello digitale del terreno (MDT) e le elaborazioni standard e speciali.

Tipo D: estratto del piano corografico (cartaceo o digitale).

Tipo E: altri estratti ed elaborazioni della MU.

Obbligo degli
emolumenti ed
eccezioni

Art. 8 ¹Per tutti gli utenti permane l'obbligo del pagamento di un emolumento.

²abrogato

³I servizi delle amministrazioni comunali sono esonerati dal pagamento della tassa di base che colpisce gli estratti ed elaborazioni di tipo A, a condizione che le richieste riguardino la loro giurisdizione e siano utilizzati esclusivamente per scopi interni o per forniture nell'ambito di mandati esterni affidati a terzi riguardanti la loro giurisdizione.

⁴Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A dell'Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione (UMG) ai servizi dell'amministrazione federale (ad eccezione delle aziende La Posta e FFS) e agli istituti scolastici è dovuta unicamente la tassa di funzionamento relativa ai costi di disbrigo.

⁵Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A dell'UMG ai servizi dell'amministrazione cantonale non è dovuto alcun emolumento nel caso di uso interno, mentre nell'ambito di mandati esterni affidati a terzi è dovuta unicamente la tassa di funzionamento.

Diffusione dei
dati

Art. 9 Il rilascio di estratti ed elaborazioni del tipo A e B ai servizi dell'amministrazione cantonale per uso interno, rispettivamente del tipo C e D ad ogni utente, sono di esclusiva competenza dell'UMG.

Rilascio di dati
del tipo C

Art. 14 ¹Di regola, le forniture dei dati del tipo C sono eseguite per settori rettangolari di 1'312.5 ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazionale 1:25'000.


³L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

Descrizione	Privati ed enti pubblici Fr. / ha	Studenti Fr. / ha
Dati originari		
Nuvola punti grezzi	0.80	0.20
Griglia regolare punti 2x2m	0.80	0.20
Elaborazioni standard		
Nuvola punti elaborati	1.00	0.25
Griglia regolare pixel 2x2m	0.80	0.20
Griglia regolare pixel 1x1m	0.80	0.20
Curve di livello 1m	0.80	0.20
Curve di livello 10m	0.50	0.15
Ombreggiature pixel 1x1m	0.50	0.15

³Per richieste di perimetri particolari, di dimensione diversa dal settore normale, ai costi unitari per ettaro è applicato un supplemento di Fr. 100.-- per privati ed enti pubblici, rispettivamente di Fr 25.- per studenti. La superficie minima dell'ordinazione è di un ettaro.

⁴Per richieste di elaborazioni speciali (altri formati o altri prodotti), ai costi fissati ai capoversi 2 e 3 è applicato un supplemento calcolato a regia, in funzione del tempo effettivamente impiegato (Tabella dei prezzi a regia nei lavori della misurazione ufficiale, categoria C).

⁵Agli emolumenti di cui al cpv. 2 è applicato un ribasso in funzione della quantità di settori interessati così definito:



⁶I prezzi ribassati per studenti di cui ai cpv. 2 e 3 sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.

⁷Gli estratti forniti ai geometri per l'esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.

Supporto	Privati ed Enti pubblici Fr. / piano	Studenti Fr. / piano
Cartaceo, prima copia	36.00	8.00
Cartaceo, copie successive	11.00	8.00
Film	50.00	12.00
Digitale	60.00	20.00

²Gli estratti forniti ai geometri per l'esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.

³I prezzi ribassati per studenti sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 3 aprile 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 concernente i cittadini stranieri del 23 giugno 2009; modifica

(del 4 aprile 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998,

decreta:

I.

Il Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 concernente i cittadini stranieri del 23 giugno 2009 è così modificato:

Titolo

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

Art. 3 lett. e (nuova)

La Polizia cantonale è competente per:

e) emanare le misure di allontanamento e respingimento ai sensi degli art. 64-64f LStr.

Art. 4 cpv. 1

¹La Commissione consultiva del mercato del lavoro è competente per preavvisare il rilascio, il rinnovo, la modifica, il rifiuto di permessi di lavoro inoltrati da cittadini provenienti da Romania e Bulgaria (UE-2) come pure da cittadini extra UE/AELS.